

**Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org**

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

ISTANZA CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 55 CPA

E ISTANZA PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

E PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

EX ART. 151 CPC

Per: **CAPPELLETTI CHIARA** (C.F. CPPCHR71D43C319W), nata a Castiglion Fiorentino (AR) il 03.04.71 ed ivi residente in Loc. Santa Lucia n. 110/B, rappresentata e difesa, dall'Avv. Claudio Zaza (C.F.: ZZACLD62T02H501K) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Sabotino n. 2, in virtù di procura in calce al presente atto, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero fax 06/83600241 oppure all'indirizzo di P.E.C. claudiozaza@ordineavvocatiroma.org.

(APPELLANTE)

contro

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588;
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - M.I.U.R.**, in persona del Direttore Generale e l.r. p.t., C.F. 80022410486;
- 3) Ufficio X° Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – M.I.U.R.**, in persona del Dirigente p.t., C.F. 800022405145;

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

tutti difesi, rappresentati e domiciliati *ex lege*, oltre che nel giudizio innanzi al Tar Lazio, dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

(APPELLATI)

nonché nei confronti dei docenti contro interessati

- **Solenne Carmen** (nata a Caserta – CE - il 18.08.78), C.F. SLNCMN78M58B963W, residente in Arezzo, Via Laparelli Pitti n. 13;
- **Mariconda Barbara** (nata a Augusta – SA - il 30/12/70), C.F. MRCBBR70T70A494U, residente in Arezzo, Via XXV Aprile n. 44;
- **Criaco Anna** (nata a Africo – RC - il 14.4.71), C.F. CRCNNA71D54A065P, residente in Arezzo, Via Benedetto Varchi n. 37;

(APPELLATI, CONTUMACI IN 1° GRADO)

- n.q. di **tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Arezzo, e degli altri 101 Ambiti Territoriali, classe di concorso EEEE – scuola primaria**, per i quali si era chiesto in primo grado di essere autorizzati a notificare ex art. 151 c.p.c., e di cui si reitera l'istanza su cui il Tar non si è pronunciato.

***per l'annullamento e/o per la riforma, previa sospensione,
e previa concessione del provvedimento cautelare monocratico
ex art. 55 c.p.a.***

della Sentenza del TAR LAZIO ROMA sez. 3 bis N. 14332/2015 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 21/12/2015, non notificata, pronunciata nella causa n.

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

10508/2015 Reg. Ric. promossa dalla docente Cappelletti Chiara, sentenza con la quale *"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione** con salvezza degli effetti ai sensi dell'articolo 11 c.p.a. . Spese compensate."*

Fatto

- che la docente Cappelletti Chiara, presente ininterrottamente nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Arezzo dall'a.s. 2007/08 (classe di concorso EEEE "scuola primaria"), inoltrava – con alcuni giorni di ritardo - la domanda di permanenza nelle predette GaE in sede di aggiornamento 2014 (ex DM 235/14) e veniva depennata dalle stesse, senza alcuna preventiva comunicazione o procedimento amministrativo;
- che la docente presentava domanda di reinserimento ex art. 1 comma 1 bis L. 143/04 nei termini previsti dal DM 325/15 per l'aggiornamento delle GaE, ma, nonostante la presentazione di tale domanda, il suo nominativo non risultava presente in tali graduatorie;
- **La domanda di reinserimento della ricorrente si fonda sulla norma di cui all'art.1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143**, la quale - dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi - dispone a chiare lettere che, **a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria**, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.
- **Il Decreto Ministeriale n. 325/2015**, tuttavia, del tutto immotivatamente, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

docente ed educativo valide fino all'a.s. 2016/17, **non ha previsto tale facoltà di reinserimento** nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

- La conseguenziale **esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento** valide fino all'a.s. 2016/17 è del tutto illegittima.
- che la Cappelletti impugnava dunque innanzi al TAR Lazio il DM 325/15 chiedendone l'annullamento, previa sospensione, *"nella parte in cui agli artt. 1-2-3 stabilisce che può aggiornare la graduatoria solo il personale docente già inserito in G.a.E. e non anche il personale docente inserito in G.a.E e depennato per non aver presentato la domanda di permanenza al momento degli aggiornamenti precedenti e del D.M. n. 325 del 03.06.2015 nella parte in cui all'art. 4 dispone che le modalità di aggiornamento siano esclusivamente tramite WEB"*; la docente impugnava altresì ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale ed espressamente anche il DM 235/14 nella parte in cui *"all'art. 1, comma 1 lett. b) ha stabilito che "La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie"*;
- che sulla identica questione il TAR del Lazio, con sentenza n. 7101 del 14 maggio del 2015, aveva accolto il ricorso con sentenza succintamente motivata nei termini che seguono:[...] La presente controversia può essere decisa con sentenza succintamente motivata, ex art.74 c.p.a, essendo manifestamente fondata, come da analoghi precedenti della Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr.decisione del T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 27460 del 2010, ma vedi anche ord.zenn. 7836/2014, 3505/2014 e 3499/2014, di recente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3658 del 2014) [...];
- Che, invece, per la docente Cappelletti, il Tar Lazio, senza disporre in ordine alla

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

notifica per pubblici proclami, senza pronunciarsi in ordine all'ordinanza cautelare ex art. 55 c.p.a. e senza entrare nel merito della questione, mutando orientamento, emetteva sentenza breve n. 14332/15 (dep. 21/12/15) di difetto di giurisdizione, individuando il Giudice Ordinario come competente a decidere;

- Che la dichiarazione del TAR Lazio di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in tale materia è assolutamente priva di qualsiasi giustificazione logica oltretutto manifestamente erronea;
- che in questa sede la docente Cappelletti impugna la sentenza del TAR Lazio, sopra indicata e sostiene la giurisdizione del giudice amministrativo, per i seguenti

MOTIVI
IN DIRITTO

ERRONEA DECLARATORIA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALLA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE E DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SUBIECTA MATERIA.

La risoluzione della controversia presuppone che si ricostruisca il quadro normativo rilevante e gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in relazione ad esso.

Il **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ha sottoposto il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione al regime privatistico e pubblicistico.

Le regole di diritto privato si applicano alle «determinazioni per l'organizzazione degli uffici» e alle «misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro», le quali «sono

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro» (artt. 2, comma 3, e 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001). Le regole di diritto pubblico attengono alla fase amministrativa che “precede” la stipula del contratto di lavoro, nonché alle regole di macro-organizzazione che stanno “al di sopra” del rapporto di lavoro, con le quali le amministrazioni pubbliche «definiscono (...) le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive» (art. 2, comma 1, del citato decreto).

La natura pubblica o privata delle regole di disciplina incide sulla definizione dei criteri di riparto di giurisdizione.

L'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che:

- sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, «ancorché vengano in rilievo atti amministrativi presupposti» (comma 1, primo inciso);
- «quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi» (comma 1, secondo inciso);
- «rimangono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico» (comma 4).

Ne consegue che la giurisdizione spetta, in via generale al giudice ordinario, e, in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali **ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo.**

L'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

ordine e grado) dispone che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti. Il suddetto doppio binario è regolato dagli artt. 400 e 401. L'art. 401 disciplina le graduatorie permanenti, prevedendo che «le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti da utilizzare per le suddette assunzioni in ruolo». L'art. 400 disciplina i «Concorsi per titoli ed esami».

La disciplina delle graduatorie permanenti comprende regole di diritto privato e regole di diritto pubblico, con conseguente necessità di stabilire come si riparte la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

La giurisprudenza, amministrativa e ordinaria, è concorde nel ritenere che la fase relativa all'inserimento, formazione e aggiornamento delle graduatorie non integra una fase amministrativa assimilabile ad una procedura concorsuale, in quanto vengono in rilievo soggetti che «sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della partecipazione a concorso» (Cons. Stato, ad. plen., 12 luglio 2011, n. 11 del 2011; Cass. civ., sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3032). La giurisdizione, in relazione a tale tipologia di controversie, appartiene al giudice ordinario.

La questione controversa attiene alla giurisdizione in ordine agli atti regolamentari che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie.

Un primo orientamento ritiene che, in relazione a tali atti, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto gli stessi vengono in rilievo in via incidentale e pertanto possono essere disapplicati dallo stesso giudice ordinario (da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2015, n. 3413).

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

Un secondo orientamento, condiviso peraltro da Codesto Organo Giudicante, ritiene, invece, che in questi casi la giurisdizione spetti al giudice amministrativo, venendo in rilievo «la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria» (Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1406; Id., 2 aprile 2012, n. 1953).

La ragione della preferenza per questa seconda tesi risiede nel fatto che oggetto di contestazione sono atti di macro-organizzazione. La pubblica amministrazione, infatti, con l'adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazione organiche complessive.

La giurisdizione compete, pertanto, al giudice amministrativo.

Né, in senso contrario, potrebbe rilevare la questione relativa all'incidenza "diretta" o "indiretta" di tali provvedimenti sui singoli rapporti di lavoro, trattandosi di un profilo che non ne muta la intrinseca natura e dunque le regole di riparto della giurisdizione (in tal senso, tra le altre, **CdS sent. 1106/16, 365/16**).

Inoltre, la sentenza impugnata è anche affetta da un **evidente errore nella descrizione della materia del contendere.**

Il Giudice di primo grado così motiva per declinare la giurisdizione:

- *"Oggetto sostanziale del presente ricorso è, infatti, l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, nella parte in cui prevede la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento per coloro che vi fossero già inseriti e il c.d. depennamento per coloro che non presentino domanda di inserimento o di aggiornamento (...) La ricorrente è stata infatti, depennata dal successivo anno scolastico per non aver presentato domanda di mantenimento" in GaE (pag. 2, ultimo capoverso e pag. 3 1° capoverso);*

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

- *"l'effettiva domanda avanzata in giudizio, con effetti assorbenti, dall'interessata riguarda per l'appunto il suo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento – pacificamente di pertinenza dell'A.G.O.- e che a tal fine, a fronte dell'eventuale illegittimità dell'atto generale presupposto, è comunque consentito al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C. (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III bis, 25 maggio 2015, n. 7458)". (pag. 5, ultimo capoverso);*
- *"Ciò premesso, occorre però osservare che le doglianze della ricorrente sono rivolte a contestare, in realtà, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, e ciò è confermato dalla impugnazione solo "eventuale" del D.M. n. 235/2014" (pag. 5, 2° capoverso);*
- *"Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che "sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto" (pag. 5 sentenza, 3° capoverso);*
- *"Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato **inammissibile per difetto di giurisdizione** del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale la controversia andrà riassunta, nei termini indicati dall'art. 11 cod. proc. Amm., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese di giudizio possono essere compensate alla luce della natura della decisione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe*

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con salvezza degli effetti ai sensi dell'articolo 11 c.p.a.. Spese compensate.” (pag. 6);

Si pone in rilievo che, diversamente da quanto affermato dal TAR Lazio, la ricorrente con il Ricorso di prima istanza **ha espressamente impugnato le disposizioni del DM 325/2015**, nella parte in cui non permette il reinserimento dei docentidepennati per omessa presentazione della domanda di permanenza, e **del presupposto DM 235/14**, e dei bandi ed atti amministrativi ad essi presupposti, connessi e consequenziali, nelle parti in cui la relativa disciplina prevede che la permanenza nelle graduatorie di esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva della graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi nella graduatoria (in tal senso Cfr. pag. 2 Ricorso TAR).

Pertanto non corrisponde al vero quanto affermato dal TAR nella sentenza circa il fatto che *"le doglianze della ricorrente sono rivolte a contestare, in realtà, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria"* in quanto, come si può leggere dal Ricorso di 1° grado, si impugna il DM 325/15.

È evidente che, diversamente da quanto affermato dal TAR, **nella fattispecie le doglianze della Ricorrente fossero relative ai Bandi impugnati ed alle previsioni dei medesimi in ordine ai criteri generali ed astratti di inserimento e mantenimento in tali graduatorie.**

Inoltre, l'impugnazione del DM 235/14 **non è stata solo "eventuale"**, come affermato dal TAR, **ma "espressa" tanto nelle "premesse" che nelle "conclusioni" del Ricorso** (vedi pag. 2 Ricorso TAR) **e inoltre è stata anche debitamente motivata** in virtù dei principi (tra gli altri) dell'affidamento, dei diritti acquisiti, della violazione dei principi costituzionali del merito, del buon andamento

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

della P.A., della disparità manifesta, ingiustizia, violazione dell'art. 401 TU Scuola, eccesso di potere (cfr pag. 5-6-7,9,11, e punto 5-6, Ricorso TAR).

L'impugnazione espressa dei DM 325/15 e 235/14 risulta, in primo luogo, in maniera chiara ed univoca, nelle premesse dell'atto (Cfr. pag. 2 Ricorso TAR):

"per l'annullamento, previa sospensione

- del **D.M. MIUR n. 325 del 03.06.2015** (pubblicato il 04.06.2015) di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola statale, valide fino all'a.s. 2016/17, nella parte in cui agli artt. 1-2-3 stabilisce che può aggiornare la graduatoria solo il personale docente già inserito in G.a.E. e non anche il personale docente inserito in G.a.E e depennato per non aver presentato la domanda di permanenza al momento degli aggiornamenti precedenti e del D.M. n. 325 del 03.06.2015 nella parte in cui all'art. 4 dispone che le modalità di aggiornamento siano esclusivamente tramite WEB (All. 3);

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti, ivi compresi:

- il **D.M. MIUR n. 235 del 01/04/2014** (pubblicato il 09/04/14), nella parte in cui all'art. 1, comma1 lett. b) ha stabilito che "La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie" (All. 4);

- di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare.

e per la declaratoria in via cautelare

del diritto della ricorrente ad essere reinserita in 3° fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola statale della Provincia di Arezzo valide fino all'a.s. 2016/2017, classe di concorso EEEE – scuola primaria.”

E' evidente che la domanda formulata al giudice adito fosse di annullamento di atti amministrativi di portata generale e di macro organizzazione (DM 325/15 e 235/14), e

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

che la domanda di reinserimento fosse limitata alla domanda cautelare, come si legge nelle conclusioni della relativa istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. (vedi pag. 14 Ricorso TAR).

Inoltre, l'impugnazione espressa dei DM 325/15 e 235/14 risulta, in secondo luogo, in maniera espressa ed univoca **nelle conclusioni dell'atto** (Cfr. pag. 14 Ricorso TAR):

"accertare, previa sospensione di tutti gli atti impugnati, l'illegittimità dei provvedimenti sotto elencati, disponendone l'annullamento e/o la disapplicazione:

1) D.M. n. 325 del 3.06.2015 , nella parte in cui non prevede la facoltà di reinserimento dei docenti depennati per aver omesso di presentare domanda di permanenza negli aggiornamenti precedenti;

2) del premesso D.M. n. 235/2014 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche allo stato non conosciuti, nella parte in cui non hanno permesso il reinserimento in G.a.E. della docenti depennata per non aver presentato domanda di permanenza;

3) **conseguentemente** disporre il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della provincia di Arezzo, relative al triennio 2014/17, per la scuola primaria e, per l'effetto (...)"

È evidente che la domanda principale non sia quella di inserimento in GaE, espressamente indicata come domanda "consequenziale", **ma quella di annullamento di atti amministrativi di portata generale ovvero i DM indicati.**

Si ribadisce pertanto che la domanda di reinserimento non è dunque l'effettiva domanda avanzata in giudizio, che è invece quella di annullamento dei Bandi impugnati. Nessun effetto assorbente avrebbe potuto prodursi, ma anzi, tale domanda di inserimento in GaE avrebbe – al massimo - potuto essere respinta o disattesa o dichiarata inammissibile dal Giudice autonomamente, previo annullamento dei bandi

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

impugnati, trattandosi di domanda consequenziale, indicata ad un punto autonomo delle conclusioni (al punto n. 3), subordinato agli altri. La declaratoria d'inammissibilità non avrebbe dovuto travolgere l'intero giudizio.

Inoltre, come sopra detto, la domanda di inserimento in GaE, è stata formulata in via cautelare ex art. 55 1° comma e 56 c.p.a., intendendola, come dice lo stesso C.p.a., provvedimenti *"che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso"*.

Nella fattispecie, trattandosi di sospensiva di atto negativo, ovvero sospensiva degli atti amministrativi nella parte in cui non prevedeva il reinserimento in GaE, l'effetto positivo del reinserimento in GaE sarebbe stato automatico con la sospensione temporanea dei bandi.

Com'è noto, il passaggio dalle misure cautelari tipiche a quelle atipiche è avvenuto con la L. 205/00 che ha introdotto la previsione per il G.A. di adottare misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare gli effetti della decisione, aventi ad oggetto non solo l'atto impugnato ma anche il comportamento inerte dell'amministrazione, e ciò consente – per dottrina prevalente – al giudice l'esercizio di poteri cautelari non corrispondenti a quelli della decisione di merito.

Pertanto, il ragionamento seguito dal TAR per declinare la propria giurisdizione è illogico e contraddittorio.

Infatti nel Ricorso di primo grado emerge in modo chiaro ed univoco che l'oggetto principale d'impugnazione è costituito dagli atti generali di regolamentazione sopra specificati.

Inoltre nel Ricorso di primo grado è stato dedotto che oggetto del giudizio è la regolamentazione delle graduatorie adottata con decreti ministeriali, **contestando perciò la legittimità stessa della regolamentazione delle graduatorie, posta**

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

in essere con disposizioni generali ed astratte, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria.

Pertanto, la cognizione in materia spetta, senza dubbio, all'Autorità Amministrativa Adita, poiché la presente controversia ha ad oggetto, in via principale, una richiesta di annullamento di atti amministrativi di macro-organizzazione, lesivi, a monte, di posizioni giuridiche, ed affetti da vizio di violazione di legge e /o da eccesso di potere.

Infatti, **nel caso in esame vengono in discussione le previsione dei bandi, le modalità generali d'inserimento e di depennamento dalle graduatorie, i criteri generali per l'accesso, per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie**; ciò comporta inevitabilmente la concentrazione in capo al giudice amministrativo della giurisdizione generale di legittimità, (eventualmente) anche nei riguardi degli atti consequenziali, nella parte in cui gli stessi recepiscono le conseguenze dell'illegittimità derivante dall'atto presupposto.

Con la pronuncia appellata il giudice di primo grado avrebbe vanificato il criterio di riparto definito dalla **Corte suprema di Cassazione n. 27991/13** in tema d'impugnazione di atti generali.

Inoltre, come già rilevato dal CdS in maniera pacifica, *"con riferimento a tali controversie (...) ha considerato sussistente la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e ciò sull'assunto secondo cui **i giudizi avevano a oggetto – non l'accertamento della giusta posizione, o collocazione, singolarmente considerata, di docenti, nelle graduatorie che li riguardavano, ma, "a monte"- la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria, per la definizione della quale l'Amministrazione esercita un potere discrezionale, a fronte del quale vengono in questione posizioni d'interesse legittimo** (v. , "ex plurimis"; Cons. Stato, sez. VI, n. 4565 del 2015, n. 4485 del 2015 e n. 558 del 2016 (ma per eventuali spunti ulteriori si vedano anche le*

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

*decisioni nn. 670 e 669 del 2016 sempre di questa Sezione), cui si rinvia anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del cod. proc. amm. ; conf. Cass. , ss. uu. , n. 27991 del 2013, p. 4. (...). Questa Sezione, con la sentenza n. 5710 del 2015, ha giudicato sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in tema d'impugnazione "in parte qua" del d. m. n. 235 del 2014, considerando preferibile l'orientamento che devolve le controversie come quella in esame al giudice amministrativo, **posto che viene in rilievo la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria** (Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1406; id., 2 aprile 2012, n. 1953) (dato che) **oggetto di contestazione sono atti di macro-organizzazione**. La pubblica amministrazione, infatti, con l'adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazione organiche complessive. La giurisdizione compete, pertanto, al giudice amministrativo. Né, in senso contrario, potrebbe rilevare la questione relativa all'incidenza "diretta" o "indiretta" di tali provvedimenti sui singoli rapporti di lavoro, trattandosi di un profilo che non ne muta la intrinseca natura e dunque le regole di riparto della giurisdizione".*

Ed invero, sul punto, l'organo preposto a risolvere contrasti circa la giurisdizione, nella sua più recente pronuncia resa in sede di regolamento di giurisdizione, con **sentenza Cass. S.U. n. 27991 del 2013**, ha stabilito che, qualora si contesti la legittimità di disposizioni generali delle quali si intende ottenere l'annullamento -come nel caso di cui trattasi-, relative alla regolamentazione delle Gae, la giurisdizione necessita di essere deferita all'Autorità Amministrativa.

Infatti, con **ordinanza n. 27991/13 del 24 settembre 2013**, la Suprema Corte, ha, chiarito come "la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

*amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, comma 1 (cfr. Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22799), a maggior ragione **sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria; cfr. Corte cost. n. 41 del 2011, che, adita con incidente di costituzionalità dal TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie (quelle permanenti della scuola)”...***

*(...) Ove si tratti di veri e propri atti normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perché in situazione di interesse legittimo. Ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa subprimaria, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1. **Nella specie il D.M. MIUR n. 44 del 2011, di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1,; ma è anche predicabile la sua natura regolamentare, al di là del rispetto della procedura di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17 perché contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza***

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

nelle graduatorie ad esaurimento ed è integrativo (come previsto dal suo art. 13 recante le "disposizioni finali") del precedente D.M. MIUR 27 marzo 2000 n. 123, espressamente qualificato come Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti".

Dunque, **LA CASSAZIONE, in sede di regolamento di giurisdizione, DISTINGUE:**

- **DA UNA PARTE** le ipotesi in cui oggetto del ricorso sia **l'annullamento delle regole generali e astratte di formazione delle graduatorie**, in quanto **tali destinate a produrre effetti sulla generalità dei soggetti**, attribuendone la giurisdizione al GA;
- **DALL'ALTRA PARTE**, le ipotesi in cui oggetto del ricorso sia la **contestazione della singola collocazione del docente in una determinata graduatoria in relazione alla violazione dei criteri di formazione di tale graduatoria**, attribuendone la giurisdizione al GO.

Nel primo caso, infatti, **la contestazione investe, a monte, gli stessi criteri di formazione di formazione delle graduatorie**; nel secondo caso, invece, la censura riguarda, **a valle, la violazione dei criteri di formazione della graduatoria da parte dell'Ufficio Scolastico.**

In tal senso si è espresso anche il **Consiglio di Stato** che, con **sentenza 1406/12**, ha stabilito quanto segue: "***Oggetto del presente giudizio non è, infatti, la giusta collocazione nella graduatoria in base ai requisiti posseduti, ma la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria, regola che il decreto ministeriale impugnato in primo grado (n. 62 del 13 luglio 2011)***

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

*conforma in un senso ritenuto lesivo dai dei ricorrenti. Poiché tale decreto è, all'evidenza, **espressione e frutto di valutazioni proprie della potestà regolatrice della pubblica amministrazione**, e si connota quale **atto di macro organizzazione**, la cognizione circa la sua legittimità spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo".*

Il Supremo Consiglio di Stato ha statuito ed affermato la propria giurisdizione in molteplici pronunce, con indirizzo ormai granitico e consolidato, afferenti eccezioni in ordine alla giurisdizione amministrativa, a favore di quella del Giudice ordinario, assumendo, che: *"a diverse conclusioni (ovvero, alla ravvisata sussistenza di giurisdizione del giudice amministrativo) si deve tuttavia pervenire, per contestazioni che investano direttamente "il potere regolamentare governativo o ministeriale, ovvero la potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non regolamentare", con contenuto riconducibile all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. in tal senso Cass. civ. SS.UU., 16 dicembre 2013, n. 27991): tale peculiare forma di contestazione, ad avviso del Collegio, è rilevabile nel caso di specie. Nella situazione in esame si censurano infatti non le modalità di valutazione di singole posizioni soggettive, ma in via principale le determinazioni espresse dal MIUR nel decreto n. 235 in data 1 aprile 2014 (...), per profili organizzativi di carattere generale, inerenti a titoli che, ad avviso degli appellanti, consentirebbero una parziale riapertura delle graduatorie stesse. A tale tipologia di contestazioni, che investono la regolamentazione in via autoritativa del settore, effettuata dall'Amministrazione quale datrice di lavoro non può che corrispondere – secondo il più recente, citato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione – la giurisdizione del giudice amministrativo (...) Di conseguenza, appartiene alla **giurisdizione** generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti*

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

*normativi in senso lato, attraverso cui le p.a. definiscono le linee fondamentali della organizzazione; appartiene, invece, alla **giurisdizione** del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi. (...)*

E ancora.

La domanda di inserimento in GaE, formulata in via cautelare quale rimedio idoneo ad evitare danni alla ricorrente nella pendenza della lite, "non viene in rilievo, nell'instaurato giudizio in sede giurisdizionale amministrativa, quali atti di gestione in sé, ma sono contestate con riferimento alla illegittima regolamentazione dei criteri generali di formazione delle stesse e per le medesime ragioni per le quali si è impugnato il decreto ministeriale, oggetto del ricorso originario e della impugnativa principale. Dunque, la posizione giuridico-soggettiva fatta valere è sempre quella di interesse legittimo e non anche di diritto soggettivo, atteso che la contestazione è sempre diretta alla legittima determinazione dei criteri generali.

Vuole in buona sostanza affermarsi che – a prescindere dalla natura dell'atto – (...) i ricorrenti non fanno questione della singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, ma pur sempre del legittimo esercizio del potere generale di regolamentazione, che, all'interno dello stesso giudizio, è il medesimo oggetto della contestazione sia con riferimento all'atto generale che ha esercitato tale potere (impugnato in via principale con il ricorso originario) sia con riferimento all'atto successivo che del primo ha fatto applicazione (gravato mediante motivi aggiunti).

Dunque, (...) la controversia verte sempre e comunque sul corretto esercizio del potere generale di regolamentazione delle stesse e finisce per coinvolgere posizioni di interesse legittimo.

*In tale situazione, pertanto, al fine della individuazione della **giurisdizione**, la graduatoria (...) e la domanda di reinserimento "non rileva come atto di gestione in sé,*

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

*ma come proiezione applicativa di un non corretto esercizio del potere di organizzazione, il quale rimane pur sempre l'oggetto del giudizio e della contestazione del privato. Quest'ultimo, infatti, pur quando aggredisce le **graduatorie** definitive, non contesta la (e, dunque, non fa questione della) propria specifica collocazione nelle stesse, ma pur sempre il (del) corretto esercizio del potere generale di regolamentazione".*

Ed ancora, ulteriore conferma in tal senso proviene sempre dalla medesima Autorità del Consiglio di Stato, che con **sentenza n. 7846 del 2015** afferma, che, " *un secondo orientamento, cui la Sezione aderisce, ritiene, invece, che in questi casi la **giurisdizione** spetti al giudice amministrativo, venendo in rilievo «la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria» (Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1406; Id., 2 aprile 2012, n. 1953). La ragione della preferenza per questa seconda tesi risiede nel fatto che oggetto di contestazione sono atti di macro-organizzazione. La pubblica amministrazione, infatti, con l'adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazioni organiche complessive. La **giurisdizione** compete, pertanto, al giudice amministrativo"* (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2015; sez. VI 10 settembre 2015, n. 4232; sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4565, Cons. Stato 10089/2015).

A medesime conclusioni giungono le recenti **sentenze n. 1973 del 16.4.2015, n. 3628 del 21.7.2015 e n. 3673 del 27.7.2015**, con le quali il Consiglio di Stato ha ritenuto che **giurisdizione** appartenesse **al giudice amministrativo "essendo le censure formulate attinenti ai criteri generali di formazione delle graduatorie**[...]"

Nel caso in esame la ricorrente lamenta l'illegittimità della stessa normativa sub-

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

primaria (il DM 325/15) alla base della regolamentazione delle graduatorie ad esaurimento. In particolare, chiede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo valide fino all'a.s. 2016/17, previa declaratoria di illegittimità del predetto D.M. con cui il MIUR ha disposto l'aggiornamento, la permanenza e la conferma delle graduatorie provinciali ad esaurimento, senza che tuttavia potessero esservi reinseriti i docenti cancellati per omessa presentazione della domanda di permanenza in occasione dei precedenti aggiornamenti delle suddette graduatorie

Difatti, pur ribadendo, come risulta all'evidenza, che parte ricorrente abbia richiesto in via principale l'annullamento del d.m. 325/15 (e, solo in via cautelare e in via successiva e consequenziale, con ulteriore, diversa ed autonoma domanda, formulata in via consequenziale – richiesta n. 3 del ricorso - anche l'inserimento nelle Gae), nonché degli atti presupposti e/o consequenziali al predetto, stante la immediata efficacia lesiva cagionata dagli stessi atti di macro organizzazione alla propria posizione giuridica, si ricorda che il medesimo Consiglio di Stato, ha, con granitico e consolidato orientamento assunto, che, *"in materia di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti procedure concorsuali volte al reclutamento, senza che rilevi la natura della procedura (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli); infatti, anche a fronte di attività connotate dall'assenza in capo all'amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, sicché quando l'attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, assumendo così consistenza di interesse legittimo"*(Cons. Stato Ad. Plenaria 24/05/2007 n. 8; cfr. anche Cons Stato sez VI 18.09.2006 n. 5416).

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

In conclusione, il Tar non si sarebbe potuto esimere dal decidere in ordine alla domanda di annullamento dei D.M. nn. 325/15 e 235/14, indicati ai punti 1. e 2. delle conclusioni, poiché è del tutto evidente, quindi, che nel caso di specie l'oggetto del giudizio investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo essendo stata dedotta la non conformità a legge (in particolare, l'art. 1, comma 1-bis, del Decreto-Legge 7 Aprile 2004, n. 97) delle fonti regolamentari sub-primarie (ossia del DM 325/15).

Si rammenta, infine, che – sulla medesima questione (ossia il difetto di giurisdizione pronunciato dal tar in relazione ad un negato reinserimento in graduatoria) – il Consiglio di Stato con ordinanze nn. 3506, 3507 e 3508 del 28 luglio 2015 ha accolto l'appello dei ricorrenti, con conseguente confutazione delle tesi del TAR in subiecta materia (doc. 1-4).

In ordine poi all'ulteriore argomentazione indicata dal TAR Lazio a sostegno della giurisdizione dell'A.G.O. ed esattamente la circostanza che gli atti amministrativi impugnati (*DM 325/15 e presupposto DM 235/14*) avrebbero potuto essere disapplicati dall'A.G.O. (*pag. 5 sent. ultimo capoverso*), si rileva che "ai fini della individuazione dell'ambito del potere disapplicativo del giudice ordinario e se cioè esso può essere esercitato soltanto quando il provvedimento amministrativo di macro-organizzazione rilevi in via "indiretta" ai fini della risoluzione della controversia in linea con la regola generale posta dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, ovvero anche quanto esso venga in rilievo quale fonte "diretta" della lesione della posizione soggettiva individuale fatta valere in giudizio (risolvendosi peraltro in tal caso la disapplicazione in una cognizione diretta della legittimità dell'atto amministrativo)" (*così Cons. Stato, sez. VI, n. 5710/2015 cit. , p. 8. ; v. anche Cons. Stato, VI, n. 5718/2015*)" ovvero, anche quanto esso, come nel caso in esame, venga in rilievo

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

quale fonte "diretta" della lesione della posizione soggettiva individuale fatta valere in giudizio (in questo senso sentenza n. 5418 del 2015 cit.).

Nella specie si fa dunque questione anche della contestazione di atti con i quali l'Amministrazione individua le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, ex articoli 2 e 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 (sulla riconducibilità del contenuto di dd. mm. di regolamentazione in materia, alla categoria degli atti di organizzazione di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, v. Cass. , ss. uu. , n. 27991 del 2013 cit.). Per tutte le ragioni suesposte viene perciò in discussione un potere amministrativo esercitato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 4, del cod. proc. amm. , sicché, in modo coerente con l'orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, sopra riepilogato, la controversia odierna ricade nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo". (in tal senso CdS sez. VI° 14332/15).

Sul punto inoltre il Consiglio di Stato sez. VI° con sentenza N. 2190/2016 (conformemente a consolidata giurisprudenza della Sezione, ex multis, sentt. n. 240/2016; n. 4232/2015; n. 4565/2015) ha ribadito la giurisdizione del G.A., precisando che:

"- diversa è la fattispecie quando oggetto del giudizio sia la regolamentazione stessa della graduatoria, in quanto in tal caso è contestata la legittimità della regolamentazione con disposizioni generali ed astratte al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione;

- pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario è recessiva nel caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

-di conseguenza, appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso cui le p.a. definiscono le linee fondamentali della organizzazione; appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi.

*Orbene, la corretta applicazione delle regole sopra enunciate, conduce a ritenere nella specie sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, considerandosi che i signori in epigrafe indicati hanno proposto impugnativa **anche** avverso il decreto ministeriale, cioè l'atto generale di organizzazione, contestando i criteri generali ed astratti predisposti dall'amministrazione per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie; materia in relazione alla quale è pacifica la giurisdizione del giudice amministrativo. (CdS sez. VI^o sent. N. 02032/2016 REG.PROV.COLL. N. 01016/2016 REG.RIC.)”*

Inoltre, si contesta integralmente la sentenza del TAR Lazio anche nella parte in cui sostiene che le procedure per la formazione delle Gae non siano assimilabili a procedure concorsuali, poiché vi è la pubblicazione di un bando, nonché una procedura competitiva tra aspiranti che si vedono attribuire punteggi diversi, ed infine, la chiusura della procedura con il decreto di pubblicazione della relativa graduatoria provvisoria e dell'elenco degli esclusi, con termine per reclamo, nonché la successiva pubblicazione del decreto e della graduatoria definitiva.

Ed invero, il Supremo Consiglio di Stato ha assunto, con sentenza 5416/06, che, *"Gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi e la graduale immissione in ruolo dei docenti interessati (quali nella specie i decreti ministeriali finalizzati alla formazione delle graduatorie permanenti di cui alla l. n. 124 del 1999) sono caratterizzati da evidenti aspetti di concorsualità che ha luogo, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, in base alla valutazione di titoli cui segue l'assegnazione della posizione utile per aspirare alla costituzione del rapporto di lavoro*

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

alle dipendenze della P.A., sia esso di durata temporanea (incarico), sia esso a tempo indeterminato (immissione in ruolo). Si versa, quindi a fronte di un fase procedimentale di natura selettiva agli effetti della graduazione dei docenti interessati, che precede la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la cui cognizione, in relazione alla norma sul riparto di giurisdizione in precedenza richiamata, resta assegnata al giudice amministrativo (C. Stato, sez. VI, n. 4447 del 2004, resa con riferimento alle graduatorie permanenti di cui alla l. n. 124 del 1999; v. anche C. Stato, sez. VI, n. 4829 del 2002). In relazione alla questione di giurisdizione in ordine alle graduatorie permanenti di cui alla l. n. 124 del 1999, la Corte di cassazione ha affermato che va riconosciuta la giurisdizione (di legittimità) del giudice amministrativo in tutti i casi in cui la controversia investa le singole procedure concorsuali o tenda ad inficiare la graduatoria disconoscendone la legittimità e chiedendone la modifica, mentre va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario allorché si agisca sul presupposto della definitività della graduatoria permanente, e, allorché, quindi, senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere il diritto alla nomina alla qualifica superiore cui si aspira, specificamente contestando l'utilizzazione che viene fatta della graduatoria permanente alla stregua di circostanze successive all'esaurimento del concorso (e ad esso estranee) (Cass. civ., sez. un., 3 febbraio 2004, n. 1989, ord.)."

Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, essere annullata la sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice affinché la decida nel merito, tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali che si sono già formati in materia (si v., tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3658).

NEL MERITO

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

Ciò premesso, si ripropongono tutti i motivi di impugnazione dei bandi formulati nel Ricorso al TAR, respinte in sentenza perché assorbite dalla questione pregiudiziale di giurisdizione, nell'eventualità in cui codesto Ecc.mo Consiglio di Stato nel trattare la questione cautelare ex art. 55 c.p.a., Voglia decidere anche il merito della questione ex art. 60 C.p.a.

MOTIVI IN DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'IMPIANTO NORMATIVO CHE DISCIPLINA LE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE G.A.E., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605 DELLA L. 296/06, DELL'ART. 1 COMMA 1 BIS E COMMA 4 DELLA L. 143/04, DELL'ART. 401 COMMA 8 DEL D.LGS. 297/04. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 3, 4, 33, 51, 97 COST.; VIOLAZIONE DELLA L. 241/90.

2) VIOLAZIONE DEL D.M. 235 DEL 01/04/14. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'IMPIANTO NORMATIVO CHE DISCIPLINA LE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE G.A.E., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605 DELLA L. 296/06 E DELL'ART. 401 COMMA 8 DEL D.LGS. 297/04. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 3, 4, 33, 51, 97 COST.

1) Il DM 325/15 viola fonti primarie di legge poiché non prevede la facoltà di reinserimento in GaE dei docenti che fossero stati in precedenza depennati, in violazione dell'art. 1 comma 1 bis della L. 124/04 che prevede invece espressamente tale facoltà di reinserimento e che prevede che la cancellazione sia

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

temporanea fino alla successiva domanda di reinserimento. Tale previsione è tutt'oggi in vigore.

Tale norma deve ritenersi applicabile anche nella fattispecie, poiché il DM 325/15 impugnato è comunque un bando di aggiornamento delle GaE, permettendo gli inserimenti a pieno titolo dei nuovi abilitati, mediante scioglimento della riserva, l'inserimento di nuovi abilitati sul sostegno e nell'inglese alla scuola primaria.

Costituisce dunque violazione e **disparità di trattamento** permettere tali nuovi inserimenti e non permettere il reinserimento reclamato.

Inoltre il DM 325/15 viola l'**art. 401 TU Scuola** in quanto crea un'ulteriore ipotesi di cancellazione definitiva dalle GaE non prevista dalla legge, in quanto l'art. 401 citato la prevede solo nel caso di rinuncia al ruolo.

Inoltre il Bando **viola anche la *ratio* sottesa a tali disposizioni di legge** ed all'art. 1 comma 605 della Finanziaria 2007 e della L. 107/15 che era quella di eliminare il fenomeno del precariato storico; così facendo la Cappelletti, nonostante il punteggio posseduto sia elevato e corrisponda ad oltre un decennio di precariato, è esclusa definitivamente dalla relativa procedura di stabilizzazione, in violazione della ratio della norma

Ciò corrisponde ad un' **interpretazione** dei bandi impugnati che sia **costituzionalmente orientata**.

Era infatti un **diritto acquisito** della Cappelletti essere immessa in ruolo dallo scorrimento dalle GaE, essendo inserita in tali graduatorie all'epoca dell'entrata in vigore della Finanziaria 2007, che disponeva un piano di assunzioni ai fini dell'eliminazione del precariato. Un'interpretazione diversa del DM 325/15 porterebbe sicuramente alla **violazione dell'affidamento** che il Legislatore e l'Amministrazione

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

aveva creato nella docente, affidamento che era già stato violato quando veniva depennata senza alcuna comunicazione, senza permetterle di manifestare la propria volontà e senza procedimento amministrativo. È indubbia anche la **violazione** di ogni **principio costituzionale di correttezza e buona amministrazione**, anche nel **presumere una volontà** da un comportamento **non partecipato** del candidato.

In questa prospettiva risulta viziato anche il DM 235/14 nella parte in cui dispone che la cancellazione dalle GaE sia definitiva per chi non aveva presentato la domanda di permanenza.

Ne consegue la violazione del principio costituzionale di uguaglianza ed accesso al pubblico impiego per **merito**, considerato che l'Amministrazione, così facendo, ha stipulato e sta stipulando contratti a tempo indeterminato con docenti in possesso di un punteggio inferiore a quello della Cappelletti, come dimostra la documentazione già depositata in atti innanzi al TAR.

Risulta limitato ingiustificatamente anche il diritto ad accedere al mondo del lavoro, da cui la Cappelletti resterà esclusa, non avendo potuto partecipare alle procedure di immissione in ruolo da integrale scorrimento delle GaE e venendo meno la disponibilità dei posti di lavoro interamente occupati attraverso le procedure di cui alla L. 107/15.

E ancora, risulta **violato il principio di uguaglianza**, essendoci nella stessa GaE della Provincia di Arezzo docenti che – depennati al momento di aggiornamenti precedenti - hanno potuto reinserirsi, avendo ottenuto un provvedimento del G.A. favorevole e docenti, come la Cappelletti, che non hanno potuto reinserirsi avendo avuto un provvedimento sulla giurisdizione. L'accoglimento del presente appello andrebbe a risolvere anche tale violazione, provvedendo a trattare in maniera identica situazioni uguali a livello nazionale.

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

2) Inoltre **risulta violata la L. 241/90 e il principio del procedimento amministrativo**, non essendo stata attivata alcuna procedura né per il depennamento della Cappelletti, che semplicemente scompare dalle GaE nell'estate 2014, senza transitare neppure nell'elenco degli esclusi 2014 e senza esserne informata

Risulta inoltre **violato l'affidamento** poiché nelle operazioni di aggiornamento delle GaE di cui all'impugnato DM 235/14 il MIUR avrebbe dovuto assegnare un termine alla Cappelletti per manifestare la propria volontà e non avrebbe potuto presumere la dall'inerzia. La **procedura non partecipativa** è dunque illegittima. Com'è ovvio, trattandosi di una docente precaria della scuola, che lavorava da un decennio in scuole statali, la stessa avrebbe certamente confermato di voler restare in GaE e non il contrario, essendo per lei l'unica possibilità di essere stabilizzata.

Tale DM 235/14, come già avvenuto per i precedenti DM 44/11 e 42/09, deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede l'obbligo per la P.A. di vagliare la reale volontà dei docenti presenti in GaE ad essere depennati, mediante una comunicazione e mediante la concessione di un termine per esprimere tale volontà, facendo sì che il depennamento dalle GaE sia "partecipato" ed avvenga nel rispetto del procedimento amministrativo.

Inoltre tale procedura risulta violata anche dal DM 325/15, in quanto l'Amministrazione, dopo aver ricevuto la domanda della Ricorrente, omette di esaminarla, di darle comunicazione, al limite a mezzo elenco degli esclusi, che omette di predisporre. È dunque ovvia la violazione di ogni principio di buona amministrazione.

In questa prospettiva, il presente Appello **è manifestamente fondato ai sensi dei precedenti di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato sia in ordine alla**

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

Giurisdizione Amministrativa (CdS sent. 1106/16 del 17/3/16, 365/16 del 29.1.16, 2190/16 del 24.5.16, n. 2032/16 del 18/5/16, nn. 3658/2014, 1973/15 nonché la n. 7101/15).

Tanto premesso ed esposto, la docente Cappelletti Chiara, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, rassegnano le seguenti conclusioni

pqm

Voglia Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del presente appello, omnibus contrariis reiectis, **previa sospensione** dell'efficacia dell'impugnata sentenza del TAR Lazio Roma n. 14332/2015, non notificata, (resa nella causa TAR LAZIO ROMA n. 10508/15 RG) e **previa concessione di misure cautelari ex art. 55 C.p.a.** di cui all'istanza in calce al presente atto, accogliere il ricorso in appello per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto:

- **In via principale**: accertata e dichiarata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella presente causa, per l'effetto annullare e/o riformare l'appellata sentenza e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti sotto elencati, disponendone l'annullamento e/o la disapplicazione, anche ex art. 60 C.p.a.:

- 1) D.M. n. 325 del 3.06.2015 , nella parte in cui non prevede la facoltà di reinserimento dei docenti depennati per aver omesso di presentare domanda di permanenza negli aggiornamenti precedenti;
- 2) del premesso D.M. n. 235/2014 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche allo stato non conosciuti, nella parte in cui non hanno permesso il reinserimento in G.a.E. della docenti depennata per non aver presentato domanda di permanenza;
- 3) conseguentemente disporre il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della provincia di Aterzo, relative al triennio 2014/17, per la

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

scuola primaria e, per l'effetto,

In subordine: accertata e dichiarata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella presente causa, per l'effetto annullare e/o riformare l'appellata sentenza, rimettendo la causa al primo giudice, TAR Lazio Roma, ex art. 105 C.p.a.

Sempre: condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, comprese quelle del primo grado del giudizio.

Il sottoscritto Difensore chiede di essere sentito in Camera di Consiglio, e con ogni più ampia riserva di memorie e documentazione aggiuntiva.

IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per i mezzi istruttori già formulati nel Ricorso al TAR Lazio ed esattamente che il Giudice, se occorrente, ordini l'esibizione degli atti anche allo stato non conosciuti eventualmente necessari alla soluzione della presente controversia.

SI DEPOSITANO:

ATTI:

- 1) Originale Appello;
- 2) copia della sentenza appellata (sentenza TAR Lazio Roma n. 14332/15 dep. 21/12/15;
- 3) istanza di fissazione udienza;
- 4) supporto informatico;
- 5) Nota di iscrizione a ruolo;
- 6) Autocertificazione esenzione contributo unificato;

DOCUMENTI:

- 1) *sentenze CdS n. 2032/16;*

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

2) sentenze CdS n. 2190/16;

3) sentenze CdS n. 1106/16;

4) sentenze CdS n. 365/16;

Ai sensi dell'art. 10 della L. 115/2002, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato il cui contributo in materia di pubblico impiego è pari a € 325,00, ma che è esente per reddito, come da autocertificazione prodotta.

Roma, lì 18/06/2016

Avv. Claudio Zaza

Istanza di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

Si rende ineludibile l'esigenza per l'appellante di ottenere misure cautelari nelle more della definizione del giudizio, poiché l'attesa le determinerebbe un **pregiudizio grave ed irreparabile** alla Cappelletti.

Infatti è indispensabile per la docente la sospensione degli atti impugnati fino alla sentenza che definisce il giudizio, considerato che la sospensione di atti negativi che l'hanno di fatto esclusa dalla procedura concorsuale, produce gli effetti positivi automatici della partecipazione a tale procedura.

Infatti, ove l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito non adottasse misure cautelari, produrrebbe alla ricorrente un danno grave ed irreparabile, poiché **la priverebbe in via definitiva del diritto di accesso alle graduatorie di cui al Bando impugnato, le quali hanno un'efficacia temporale limitata. Di conseguenza una pronuncia di accoglimento dell'istanza dell'odierna ricorrente all'esito della fase di merito sarebbe inutiliter data**, in quanto le suddette

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

graduatorie hanno efficacia residua solo per l'a.s. 2016/17, e potrebbero perdere addirittura efficacia nel caso si esaurissero anticipatamente, così come previsto dalla L.107/15.

Per tali ragioni, si richiamano sia il codice di procedura amministrativa che il Trattato dell'Unione europea che devolvono al giudice la definizione della portata della propria decisione, a partire proprio dal principio dell'efficacia e dell'effettività della tutela giurisdizionale in relazione all'utilità che la parte ricorrente ricavi dalla propria iniziativa giudiziaria.

Sussiste peraltro un bilanciamento tra i contrapposti interessi tale da giustificare la concessione della misura cautelare.

Pertanto, si rende assolutamente necessaria l'adozione di misure cautelari ricorrendone i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza al fine di consentire alla ricorrente di partecipare alle procedure di reclutamento.

pqm

Voglia l'on.le Tribunale adito adottare misure cautelari volte a consentire la sospensione degli atti amministrativi impugnati ed esattamente:

- del DM 325/15 nella parte in cui non prevede la facoltà di reinserirsi in GaE per i docenti che abbiano omesso di presentare domanda di permanenza e
- del DM 234/14 nella parte in cui ha stabilito che "La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie"
- e di ogni provvedimento consequenziale comprese le relative graduatorie.

Salvis iuribus.

Avv. Claudio Zaza

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

**ISTANZA PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E PER
LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151**

CPC

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla partecipazione alla procedura concorsuale di cui al DM 325/15.

I controinteressati sarebbero dunque tutti i docenti inseriti nelle G.a.E. della scuola primaria della Provincia di Arezzo aventi punteggio inferiore alla ricorrente (punti 149,00) che sarebbero scavalcate dalla ricorrente in caso di reinserimento.

Il Ricorso in primo grado, ai fini dell'ammissibilità, è stato notificato a tre docenti contro interessate inserite nelle G.a.E. della Provincia di Arezzo, per la classe di concorso EEEE – scuola primaria, che sarebbero state pregiudicate (poichè scavalcate dalla ricorrente) in caso di esito positivo della presente causa e di partecipazione della ricorrente alla procedura concorsuale.

Sempre nel Ricorso presentato innanzi al TAR Lazio è stata presentata anche istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, che non è stata esaminata dal TAR e viene riproposta in questa sede, precisando che la ricorrente, con la partecipazione alla procedura concorsuale, potrebbe scavalcare almeno un centinaio di altri candidati i cui nominativi figurano nelle graduatorie; altrettanti sarebbero i candidati interessati, che sono stati inseriti in GaE con sentenza favorevole del C.d.S. poiché in possesso del Diploma Magistrale e che non sono individuabili poiché l'Ufficio Scolastico di Arezzo non li ha materialmente inseriti nelle graduatorie pubblicate.

Per il numero enorme delle notifiche individuali e l'indeterminatezza dei reali controinteressati, rende opportuno dunque che venga disposta la notifica per pubblici proclami per via telematica ex artt. 150-151 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

celerità.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE, non noti ai ricorrenti.

Si rileva, inoltre, che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per i ricorrenti, e comunque, secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 106/1990) la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Per converso, il sito istituzionale del Ministero è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale di pubblicazione di provvedimenti ministeriali e di notificazione per pubblici proclami.

Questo Ecc.mo Giudice, d'altronde, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr., ordinanze TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09).

Rilevato inoltre che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per le ricorrenti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR o in altro sito istituzionale meglio individuato o solo in via

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

subordinata per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso i sottoscritti avvocati fanno

istanza

affinché l'Ill.mo Collegio, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Generale dello Stato;
- b) quanto ai contro-interessati, disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione di udienza sia pubblicato sul sito del MIUR e/o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Roma, lì 18/06/2016

Avv. Claudio Zaza

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

RELATA DI NOTIFICA:

Oggi

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Roma, su istanza dell'Avv. Claudio Zaza, quale difensore e procuratore della docente **CAPPELLETTI CHIARA**, ho notificato il suesteso Appello al Consiglio di Stato, con mandato in calce, a:

1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

ivi rimettendogliene copia a mani di

2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - M.I.U.R.**, in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

ivi rimettendogliene copia a mani di

3) **Ufficio X° Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – M.I.U.R.**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ex*

Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org

/ege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
ivi rimettendogliene copia a mani di

4) **Solenne Carmen** (nata a Caserta – CE - il 18.08.78), C.F.
SLNCMN78M58B963W, residente in Arezzo, Via Laparelli Pitti n. 13;
ivi rimettendogliene copia a mezzo del servizio postale di

5) **Mariconda Barbara** (nata a Augusta – SA - il 30/12/70), C.F.
MRCBBR70T70A494U, residente in Arezzo, Via XXV Aprile n. 44;
ivi rimettendogliene copia a mezzo del servizio postale di

6) **Criaco Anna** (nata a Africo – RC - il 14.4.71), C.F. CRCNNA71D54A065P, residente
in Arezzo, Via Benedetto Varchi n. 37;
ivi rimettendogliene copia a mezzo del servizio postale di

L'Ufficiale Giudiziario